# CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 27 settembre 1996, n. 1170

**(Conferma TAR Lazio - Latina, 21 ottobre 1994 n. 909).**

*Nel caso di collegamento solo in sede di ballottaggio di una lista con un candidato sindaco risultato non eletto, l'attribuzione dei seggi di minoranza viene effettuata con riferimento ai soli collegamenti esistenti al primo turno sia per il candidato sindaco con cui tale lista era collegata al primo turno sia per il candidato sindaco risultato non eletto con cui la stessa lista si è collegata in sede di ballottaggio.*

*Omissis.*
Con le decisioni 13 maggio 1995, n. 762 e 18 giugno 1996, n. 726, la Sezione ha chiarito la portata della norma e ha indicato come essa vada applicata, specie nella assegnazione dei seggi di minoranza, come nel caso in esame.
Ha precisato che il candidato alla carica di sindaco non eletto ha titolo a far parte del consiglio comunale, purché lo schieramento a lui collegato abbia ottenuto almeno un quoziente utile e che il seggio a lui spettante è sottratto alla lista (o alla coalizione di liste) collegata, indipendentemente dal numero dei voti di preferenza ottenuti dai candidati consiglieri.
Ha, altresì, affermato che la norma non dà luogo a particolari problemi applicativi, qualora lo schieramento delle liste o dei raggruppamenti di liste formatosi nel primo turno elettorale abbia mantenuto intatta la sua originaria composizione anche nella fase del ballottaggio: una volta determinato il numero dei seggi di minoranza spettanti alla lista o al raggruppamento di liste, viene in primo luogo proclamato consigliere comunale il candidato sindaco non eletto collegato alla lista o al raggruppamento e poi i rimanenti seggi, spettanti alla lista o al raggruppamento, vengono, nel primo caso, attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale secondo la graduatoria individuale di lista e, nel secondo caso, alle diverse liste, in base alle rispettive cifre elettorali, per essere infine conferiti ai candidati delle rispettive liste secondo la graduatoria individuale delle liste medesime.
Nell'ipotesi, invece, che i collegamenti del primo turno elettorale subiscano delle variazioni in occasione del turno di ballottaggio e in particolare, come nel caso in esame, nell'ipotesi in cui una lista originariamente collegata al proprio candidato sindaco si sia collegata con uno dei candidati sindaci ammessi al ballottaggio e risultato poi sconfitto, è stato chiarito che, per l'attribuzione dei seggi di consigliere comunale ai due candidati sindaci non eletti (quello della lista che ha operato il nuovo collegamento e quello infruttuosamente partecipante al ballottaggio), dopo l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste, occorre necessariamente tener conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale (che non vengono annullati dai collegamenti operati nel turno di ballottaggio), in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere comunale a carico della propria lista (o della propria formazione di liste) a lui, appunto, collegata nel primo turno elettorale.
*Omissis.*